



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

IL RETTORE

Decreto n. 1462

VISTA la Legge 09.05.1989, n.168;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO lo Statuto di questo Ateneo;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa Università assunte in data 27.02.2013 e 25.03.2013 ai fini dell’adozione del Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari;

D E C R E T A

E’ adottato il “Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari”, allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Bari, 11.04.2013

IL RETTORE
F.to Prof.Corrado PETROCELLI

REGOLAMENTO DI MOBILITA' INTERNA ANCHE TEMPORANEA DI PROFESSORI E DI RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 1 – Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la mobilità interna dei professori e dei ricercatori universitari.

Alla mobilità fra Dipartimenti può procedersi:

- a seguito di istanza dell'interessato
- a seguito di bando di un Dipartimento

Art. 2 – Mobilità richiesta dall'interessato

I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai fini della mobilità da un Dipartimento all'altro dell'Ateneo, mantenendo l' inquadramento nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.

L'Ufficio competente acquisisce:

- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l'adeguata qualificazione scientifica e didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell'interessato;
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull'attività di didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell'art. 74 dello Statuto di Ateneo.

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.

Art. 3 – Mobilità con bando di un Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento, per motivate esigenze di didattica e/o di ricerca, coerenti con gli obiettivi scientifici e didattici e i propri piani di sviluppo, può deliberare la mobilità interna, anche temporanea, tra Dipartimenti di professori e ricercatori previa pubblicazione di apposito bando.

In caso di mobilità temporanea la durata della stessa va da un minimo di due a un massimo di cinque anni accademici.

Il bando deve prevedere, oltre la durata della mobilità nel caso di quella temporanea, il termine di scadenza per la presentazione delle domande, la presentazione da parte dell'interessato della richiesta di nulla-osta al Dipartimento di appartenenza, i criteri di comparazione nel caso di più aspiranti, l'accertamento del possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore oggetto del bando, nonché la specifica tipologia dell'impegno didattico-scientifico se destinato a professori.

Il bando è pubblicato sulle pagine *web* del Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del bando, delibera con adeguata motivazione di chiamare per mobilità interna uno degli aspiranti, previo nulla osta del Dipartimento di provenienza, rilasciato secondo la previsione del succitato art. 74, ovvero di non chiamare.

La mobilità interna è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.

Art. 4 – *Status* del docente in mobilità temporanea

In caso di mobilità temporanea il professore e il ricercatore è componente a tutti gli effetti del Dipartimento di destinazione anche ai fini dei requisiti di cui all'art. 2 , comma 2 lettera b) della Legge 30.12.2010, n. 240 ad eccezione della gestione del relativo budget che rimane di competenza del Dipartimento di provenienza.

Il Dipartimento di destinazione mette a disposizione del docente in mobilità temporanea gli spazi necessari.

Art. 5 – Mobilità tra Settori Scientifici Disciplinari e/o Settori Concorsuali

I professori e i ricercatori possono chiedere al Consiglio di Dipartimento il passaggio da un Settore Scientifico-Disciplinare ad un altro ovvero da un Settore Concorsuale ad un altro.

Nel caso in cui il Settore SD sia presente in più Settori Concorsuali, deve essere indicato il Settore Concorsuale per il quale si opta; la richiesta di passaggio da un Settore Concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un Settore Scientifico Disciplinare ricompreso nel Settore Concorsuale nel quale si chiede di essere inquadrato.

La delibera favorevole del Consiglio del Dipartimento deve essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza dell'affinità tra i due Settori SD, alla sostenibilità del passaggio in riferimento al rapporto numero docenti/offerta didattica nei due Settori e al possesso, da parte del richiedente, della qualificazione scientifica corrispondente al Settore Concorsuale e/o al Settore Scientifico Disciplinare in cui chiede di essere inquadrato.

L'istanza di passaggio dovrà essere trasmessa con nota rettorale al C.U.N., previa delibera conforme del Senato Accademico. Il nuovo inquadramento viene disposto con decreto del Rettore previa acquisizione del parere del C.U.N., reso ai sensi del D.M. 336/2011 entro 45 giorni dalla data della richiesta, motivando l'eventuale difformità.

Art. 6 - Decorrenza

I provvedimenti di mobilità hanno efficacia, di norma, a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data del decreto di emanazione.

Il decreto rettorale è atto definitivo ed è comunicato agli interessati; dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 7 - Norme finali

E' abrogato il regolamento di mobilità di cui al DR n. 8013 del 16.10.2000 modificato con DD.RR. n. 3558 del 16.01.2002 e n. 5028 del 16.05.2005.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato sul sito *web* dell'Ateneo.